

## GREEN PASS 2021

Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 sulle “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Il decreto-legge introduce l'art. 9 bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che prevede l'impiego della certificazione verde (Green Pass).

**A partire dal 6 agosto**, per i maggiori di 12 anni, sarà possibile accedere ai nostri eventi SOLO SE SI E' IN POSSESSO DI:

- ✓ **certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass)**, comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
- ✓ **effettuazione di un test molecolare** o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- **Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi**
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

### **Per chi non dispone di strumenti digitali:**

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19.

Pertanto, in carenza oggettiva del caricamento della “certificazione verde” contenete QR Code da parte delle competenti autorità sanitarie, **è da ritenersi valida la presentazione cartacea delle attestazioni**, per tutte e tre le condizioni che ne abilitano all'ottenimento, garantendo, quindi, allo spettatore di poter accedere allo spettacolo anche in caso di esibizione dell'attestazione cartacea.